



Articolo 1 – PREMESSA

Articolo 2 – ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Articolo 3 - FINALITA'

Articolo 4 – VALIDITA'

Articolo 5 – VOTAZIONI

Articolo 6 – PARTECIPAZIONI E PRESENZA AI LAVORI

Articolo 7 - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 8 - PARTECIPAZIONE DELL'ORDINE NAZIONALE

Articolo 9 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Articolo 10 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Articolo 11 - NORME FINALI

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
1	Revisione Articoli 1,3,5,6,8	CNPA	CNPA	CNPA	04.16



Articolo 1 – PREMESSA

L'Assemblea dei Presidenti in attesa dell'evoluzione dell'Ordinamento Professionale, è lo strumento consultivo e con funzioni propositive e deliberanti in relazione all'attività dell'Ordine Nazionale che di tutta la Categoria.

Articolo 2 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PRESIDENTI

L'Assemblea dei Presidenti degli Ordini dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati è il momento di presentazione, proposte, incontro e confronto sulle tematiche che riguardano la professione e la gestione della Categoria aperta a tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali o loro delegati.

L'Assemblea di norma si tiene a Roma ed è convocata almeno 15 giorni prima della data di Riunione con l'avviso contenente l'Ordine del Giorno.

Articolo 3 – FINALITA'

L'Assemblea dei Presidenti viene convocata al fine di discutere argomenti di particolare importanza per la Categoria e di fornire un parere consultivo con funzioni propositive e deliberanti in relazione alle attività dell'Ordine Nazionale il quale, pur nel rispetto della propria autonomia decisionale e delle proprie prerogative e responsabilità quale Organismo Giurisdizionale.

Fornisce pareri in ordine ai rapporti con le altre Categorie Professionali e tutte le iniziative di ricerca, studio, divulgazione che consentano di promuovere lo sviluppo della Categoria.

L'Ordine Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati convoca l'Assemblea dei Presidenti ogni qualvolta si ravvisi la necessità di una sua consultazione su precisi argomenti per i quali ritenga necessaria una verifica allargata alla base e comunque una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo dell'anno precedente entro e non oltre i 90 giorni successivi dalla data di approvazione da parte dell'Ordine Nazionale.

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
1	Revisione Articoli 1,3,5,6,8	CNPA	CNPA	CNPA	04.16



La convocazione deve indicare l'ordine del giorno ed il dettaglio degli argomenti sui quali i Presidenti saranno chiamati a discutere ed a pronunciarsi.

L'assemblea dei Presidenti, salvo casi eccezionali, non potrà essere convocata nei 6 mesi antecedenti la scadenza istituzionale dell'Ordine Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Articolo 4 – VALIDITA'

L'assemblea dei Presidenti si ritiene valida qualunque sia il numero dei Presidenti o loro delegati degli Ordini Territoriali presenti.

Non è ammessa la rappresentanza per delega diversa dall'Ordine di appartenenza.

Il Presidente o suo delegato viene identificato all'inizio dei lavori assembleari mediante l'apposita tessera digitale e/o firma sul registro delle presenze.

Articolo 5 – VOTAZIONI

Eventuali votazioni che si dovessero rendere necessarie durante lo svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti sono regolamentate nel seguente modo:

- ✓ Ogni Presidente o suo delegato ha tanti voti quanto l'Ordine Territoriale.

Il voto verrà espresso per chiamata diretta alfabetica degli Ordini Territoriali presenti.

Articolo 6 – PARTECIPAZIONE E PRESENZA AI LAVORI

Possono partecipare all'Assemblea dei Presidenti i Presidenti di tutti gli Ordini Territoriali, o, in sostituzione di ciascuno di loro un Delegato iscritto all'Ordine medesimo, fermo restando che l'eventuale manifestazione di voto e l'intervento sono limitati ad un rappresentante per ogni Ordine Territoriale, Interprovinciale e/o Interregionale regolarmente costituiti.

Articolo 7- PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Presidenti sarà presieduta dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati o dal Vice Presidente e, in caso di loro impedimento, dal Consigliere dell'Ordine Nazionale che abbia la maggiore anzianità per iscrizione all'Albo Professionale.

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
1	Revisione Articoli 1,3,5,6,8	CNPA	CNPA	CNPA	04.16



Al Presidente di turno spetterà il compito di dare regolare svolgimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di dare la parola a quanti la chiedano regolamentando i tempi di intervento, di impedire, se lo riterrà opportuno, interventi su argomenti non previsti nell'Ordine del Giorno.

Delle riunioni assembleari viene redatta specifica registrazione e sarà cura del Segretario dell'Ordine Nazionale predisporre specifico verbale contenente gli argomenti del dibattito e la sintesi dei singoli interventi.

Articolo 8 – PARTECIPAZIONE DELL'ORDINE NAZIONALE

Partecipano all'Assemblea dei Presidenti i componenti dell'Ordine Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Articolo 9 – SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Le spese per le delegazioni Territoriali saranno a capo di ogni Ordine Territoriale. Le spese di partecipazione e le diarie dei Consiglieri Nazionali, della sala, dell'organizzazione, di segreteria e di convocazione saranno a carico dell'Ordine Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Articolo 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente regolamento potranno essere proposte dall'Ordine Nazionale e ratificate dall'Assemblea dei Presidenti purché ottengano la maggioranza degli Ordini Territoriali presenti con le modalità di voto espresse al punto 5 del presente regolamento.

Articolo 11 – NORME FINALI

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e delibera dell'Ordine Nazionale e pubblicata sul sito Istituzionale.

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
1	Revisione Articoli 1,3,5,6,8	CNPA	CNPA	CNPA	04.16